



LAUREA SPECIALISTICA | UN PONTE PER L'OCCUPAZIONE

Lauree professionalizzanti, ripensare alla formazione accademica

Nell'idea del legislatore questi nuovi corsi vorrebbero essere un modo concreto per avvicinare gli studenti universitari ai contesti lavorativi, attraverso tirocini attivati ad hoc con le imprese. Tuttavia, appare evidente la necessità di un tempestivo intervento volto a riordinare e a riformare la disciplina dei corsi di Laurea nelle discipline ingegneristiche

di ANGELO DOMENICO PERRINI*

Con la Legge 341/90 (cosiddetta Legge Ruberti) fu introdotta in Italia, sulla scorta di quanto avveniva negli altri paesi comunitari una modifica nell'attribuzione dei Titoli Universitari. In particolare l'art. 1 così recitava: "Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)". La Legge Ruberti è anche famosa come "Legge dell'Autonomia": questo significa che l'obiettivo principale di quella legge era rendere autonomi i singoli atenei nella loro amministrazione, legando le attività al raggiungimento di obiettivi di massima fissati dalle leggi dello Stato, ma per il resto lasciando completa autonomia nell'amministrazione ai singoli istituti universitari. Successivamente, con il D.M.509/1999, il percorso accademico fu riformato ulteriormente, modificando l'articolazione dell'istruzione universitaria su più livelli:

Laurea: titolo di primo livello rilasciato al termine del corso di formazione della durata di tre anni, finalizzato a fornire una preparazione di tipo teorico-metodologico generale e competenze professionali di tipo tecnico-operativo. Per conseguire il diploma di laurea, lo studente doveva aver acquisito 180 crediti, articolati secondo il piano delle attività formative proposte.

Laurea specialistica: titolo di secondo livello rilasciato al termine del corso di formazione della durata di due anni dopo la laurea di primo livello, finalizzato

a fornire una formazione avanzata per esercitare attività professionali a elevata qualificazione. Per conseguire la laurea specialistica lo studente doveva aver acquisito 300 crediti comprensivi di quelli (180) già acquisiti attraverso una laurea di primo livello.

Con il D.M. 270/2004 i livelli di istruzione rimasero sempre due cambiando però denominazione in **Laurea di primo livello** (max 20 esami) e **Laurea Magistrale** (max 12 esami).

Con la Legge 240/2010 (cosiddetta Legge Gelmini) si è avuta una vera e propria riforma del sistema universitario con:

- il riassetto dei Dipartimenti, che hanno assunto anche la funzione didattica, e la conseguente scomparsa delle facoltà, sostituite da una "struttura di raccordo" tra Dipartimenti;
- la riforma dei settori scientifico disciplinari, funzionale al sistema di abilitazione nazionale;
- la definizione di criteri per l'accesso e la valutazione (sia per i valutati che per i valutatori) nel sistema di valutazione nazionale;
- la scomparsa della figura del ricercatore a tempo indeterminato;
- l'introduzione di una valutazione dell'attività didattica, scientifica e gestionale basata su criteri di produttività, rilevanza internazionale, capacità di attirare fondi.

Con la entrata in vigore di tali norme le università hanno completamente riorganizzato la propria offerta formativa, prov-

vedendo a scegliere tra varie opzioni quali e quanti corsi organizzare.

Nell'anno accademico 2017/2018 sono stati attivati in Italia ben 738 corsi di laurea, direttamente attinenti agli studi ingegneristici, suddivisi tra corsi di primo livello e corsi secondo livello.

Tutto questo oltre che provocare alcune incongruenze tra percorsi accademici, esami di stato e iscrizioni nei vari settori dell'Albo, come definito a seguito del DPR 328/2001, ha determinato una accentuata difformità formativa in una stessa classe di laurea conseguita in atenei diversi. La necessità poi di acquisire una formazione professionale al termine di primo ciclo ha finito per rendere carente la preparazione di base, indispensabile per assicurare la flessibilità necessaria a garantire l'inserimento del laureato magistrale nel mondo del lavoro.

LE LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Il decreto del MIUR n. 987 del 12 dicembre 2016 consentirà agli studenti in uscita dalle scuole superiori, a partire dall'anno accademico 2018/2019 (originariamente 2017/2018) e per i successivi anni accademici, di avere una nuova possibilità per il loro orientamento di studi: le lauree professionalizzanti.

Nell'idea del legislatore, i corsi di laurea professionalizzante si dovrebbero contraddistinguere per lo spazio dato al mondo del lavoro e agli ambiti professionali, e vorrebbero essere un modo concreto per avvicinare gli studenti universitari ai contesti lavorativi,

spesso distanti dal mondo accademico, attraverso tirocini attivati ad hoc con le imprese, mediante apposite convenzioni stipulate a monte e determinanti ai fini della istituzione dei corsi stessi. Le università potranno attivare un corso per anno accademico e dovranno armonizzare la loro offerta con quella degli ITS, gli Istituti Tecnici superiori, in una logica di prosecuzione degli studi. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto ne fissa le modalità:

"Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, (il quale fissa gli ambiti disciplinari) ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
- i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo



formativo;
 • al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali, entro un anno dal conseguimento del titolo di studio, deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accredimento periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accredimento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe."

mondo del lavoro o come abilitazione per la iscrizione ai collegi dei periti o dei geometri. È chiaro, dunque, la necessità di un intervento che possa riordinare e unificare la disciplina dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale nelle materie ingegneristiche, così come evidenziato dallo stesso CNI in una nota indirizzata al Ministro Fedeli datata 19/04/2018, in cui sono state avanzate alcune proposte di misure ritenute indispensabili. Come si evince dal testo inviato dal Consiglio Nazionale, "l'avvio della sperimentazione delle Lauree a orientamento professionale (e ex art.8, c.2, D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal D.M. 29 novembre 2017, n. 935) deve essere l'occasione di una utile e necessaria revisione dei percorsi di accesso all'Albo degli Ingegneri". E ancora: "in particolare, quattro sono le misure che si ritengono indispensabili:

A seguito di varie iniziative conseguenti alla emanazione del Decreto, è stata istituita, con il D.M. n. 115 del 23 febbraio 2017, una cabina di regia nazionale per il coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti che ha evidenziato la necessità di un intervento normativo teso a rendere pienamente operativo il sistema delle lauree professionalizzanti (comprendenti dell'abilitazione alla professione) e, nelle more della emissione di suddetto provvedimento, ha raccomandato alle Università di concludere accordi/convenzioni con gli Ordini professionali per integrare i percorsi sperimentali professionalizzanti con i tirocini formativi previsti per l'accesso alle professioni. Una posizione questa condivisa dal CNI per la creazione delle lauree professionalizzanti, ritenendo che le stesse possano essere utili alla formazione di nuove professionalità da inserire immediatamente nel mondo del lavoro, contrariamente a quanto avvenuto in passato per i laureati triennali ex 328/2001. Occorre specificare che tali nuove professionalità nulla hanno a che vedere con il mondo dell'ingegneria. Potranno eventualmente essere iscritti ai collegi dei geometri e/o dei periti edili e industriali ove con detti collegi sia stata stipulata una convenzione tale da consentire, al completamento dei corsi, la abilitazione all'esercizio della professione.

In questa seconda ipotesi, sembra piuttosto difficile e realisticamente poco credibile l'attuazione della previsione normativa attualmente imposta ai corsi sperimentali a orientamento professionale, ovvero il raggiungimento della soglia dell'80% per l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali, entro un anno dal conseguimento del titolo di studio (così come richiesto dall'art.8, comma 2, lett. c del D.M. 987/2016). Considerate le problematiche sulle competenze professionali, conseguenti all'introduzione della laurea triennale ex 328/2001, soprattutto in riferimento allo svolgimento di attività riservate, l'introduzione delle lauree professionalizzanti può e deve costituire un momento di ripensamento sui percorsi formativi dell'Ingegnere, con il ritorno dei corsi di laurea a ciclo unico quinquennale, con una chiara e palese distinzione dalle lauree triennali professionalizzanti che devono invece servire come chiave di accesso al

1. Introduzione di un corso di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico all'iscrizione ai settori Civile-Ambientale, Industriale e dell'Informazione dell'Albo degli ingegneri. La Laurea Magistrale a Ciclo Unico, come avviene per la **Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, deve divenire il percorso di accesso ordinario all'Albo degli Ingegneri;**

2. Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello nelle discipline ingegneristiche in due sub-categorie alternative. Il percorso di laurea breve, che finora ha ottenuto il risultato meno positivo in termini di inserimento nel mondo del lavoro dei relativi laureati, dovrebbe essere suddiviso in due percorsi alternativi, quali: Laurea di primo livello professionalizzante (LP) a partire dalla sperimentazione ex art. 8, c.2, D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal D.M. 29 novembre 2017, n.935; Laurea di primo livello (L), **da mantenersi unicamente negli ambiti disciplinari dell'Ingegneria dove si rilevano concrete esigenze del sistema produttivo.** Solo questa tipologia di Laurea dovrebbe consentire l'accesso all'esame di abilitazione per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri;

3. Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi settori dell'Albo professionale degli ingegneri, al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate, derivanti dall'esistenza di numerosi profili di disallineamento fra le norme attualmente in vigore;

4. Rafforzamento dell'uniformità dei processi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei. Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, anche attraverso l'implementazione di un monitoraggio continuo dell'offerta formativa ingegneristica italiana, diviene necessario promuovere una più uniforme articolazione di corsi di studio".

*Consigliere CNI con delega alla Formazione Universitaria

Centro Studi CNI Laureati ai corsi di ingegneria




Laureati con titolo ingegneristico e loro peso sul totale dei laureati (val. %). Serie 2010-2016

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati MIUR




Laureati ai corsi di laurea ingegneristici "tipici" (v.a.). Cfr 2014-2016
 Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati MIUR. Dal conteggio sono esclusi i laureati delle classi L-17 Scienze dell'architettura, L-23 Scienze e tecnica dell'edilizia, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, LM-18 Informatica, LM 66 Sicurezza informatica e i loro corrispondenti secondo la classificazione in base al DM 509/99



Quota di donne che hanno conseguito un titolo ingegneristico sul totale (val. %). Serie 2010-2015

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati MIUR



Quota di donne laureate ai corsi di laurea ingegneristici "tipici" di primo livello per classe di laurea. Anno 2015 (val. %)

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati MIUR

*Si ringrazia il Dott. Emanuele Palumbo che ha curato l'elaborazione dei dati.